

ROMA

Dipartimento Tutela Ambientale



27 GEN. 2016

4023

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 8 del 27-01-2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

VISTO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DOTT. PASQUALE LIBERO PELUSI

Premesso

che con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D. Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 351/99, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010;

vista la deliberazione di Giunta capitolina n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

che con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, nell'ambito del quale sono stati individuati degli interventi specifici da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 938 dell'8/11/2005 inerente la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma, in attuazione del D. Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 60/2002 (abrogati dal D. Lgs. n. 155/2010), nonché modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 1316/2003, come modificata dalla D.G.R. n. 128/2004;

considerato che il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

visti l'art.11, c.3, del D. Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e l'art.25 delle Norme di Attuazione del succitato Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, inerenti la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

considerato che sul territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

considerato che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stata istituita la Z.T.L. "Fascia Verde", modificato il perimetro della ZTL "Anello Ferroviario" già esistente (incluso il comprensorio "Prato della Signora" e le strade ivi ricadenti, così come specificato nell'allegato C della stessa deliberazione), nonché definiti nel dettaglio i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, permanenti e programmati, all'interno della "Fascia verde" in attuazione a quanto previsto dal PGTU (DAC n.21/2015), ai quali è stata data applicazione mediante Ordinanza n. 34 dell' 11/12/2015, nelle more della predisposizione della segnaletica da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti;

i provvedimenti di limitazione della circolazione succitati riguardano i veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione (nello specifico: autoveicoli a benzina Pre-Euro1 ed Euro1, e autoveicoli diesel Pre-Euro1, Euro1 ed Euro2) che rappresentano i veicoli a maggior impatto ambientale;

constatato, sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio (validati dall'A.R.P.A. Lazio), il superamento del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, come media giornaliera delle concentrazioni di polveri inalabili (PM10) di cui al D.Lgs n. 155/2010, in stazioni da traffico (ciclo di monitoraggio relativo alle giornate 20, 22, 23 e 24, 25, 26 gennaio '16) e di background (ciclo di monitoraggio relativo alle giornate del 20, 21 e 23, 24, 25, 26 gennaio '16) e alla giornata del 25 gennaio 2016, il superamento del valore limite di $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media oraria delle concentrazioni di biossido di azoto (NO_2) di cui allo stesso D.Lgs n. 155/2010;

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite dall'ARPA Lazio che indicano, sull'area di Roma, una tendenza nell'arco delle 24-48-72 ore ad una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite che si protrarrà anche nelle prossime 96-120 ore;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO_2) si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO_2), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 30 ottobre 2015, Prot. n. 306580/2735/2013 con il quale il Prefetto di Roma ha disposto la sospensione dell'Assemblea Capitolina ed ha nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione di Roma Capitale il Prefetto Francesco Paolo Tronca, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti all'Assemblea capitolina, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8/7/1986 n. 349;

Visto il D.P.R. del 26/08/1993 n.412 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. del 16/04/2013 n.74;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.66 del 10/12/2009;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.767 del 01/08/2003;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 217 del 18/05/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 12/04/2010;

Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;
Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;
Viste le deliberazioni di Giunta comunale nn. 790/2001; 797/2002, 24/2005, 615/2006, 185/2007, 562/2007 e 242/2011;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.4 del 27/11/2015;
Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 del 11/12/2015;

in esecuzione della deliberazione di Giunta capitolina n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

ORDINA

nella giornata del **28 GENNAIO 2016**

1. il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella Z.T.L. "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'**Allegato I**), dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

- ciclomotori e motoveicoli "**PRE-EURO 1**" ed "**EURO 1**", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE - fase A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli alimentati a metano e a GPL;
2. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
3. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso e il trasporto salme;
4. veicoli adibiti a servizi manutentivi di pronto intervento (acqua, luce, gas, telefono, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, ascensori, impianti di riscaldamento e di climatizzazione), che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
7. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
8. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
9. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e di valori;
10. veicoli impiegati dai medici e veterinari, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine, in prestazione di emergenza, adeguatamente motivata.

2. Che sull'intero territorio comunale gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (**massimo 12 ore**) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E 1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E 8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).


3. Di intensificare i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:

- Divieto di combustione all'aperto.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F. P. Tronca)



Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La **Z.T.L. "Fascia Verde"** (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);
VIA DI ACQUAFREDDA;
VIA DI NAZARETH;
VIA DI BOCCEA;
VIA MATTIA BATTISTINI;
VIA DEL FORTE BRASCHI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA MONTIGLIO;
VIA ARBIB PASCUCCI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA TRIONFALE;
VIA IGEA;
VIA DELLA CAMILLUCCIA;
VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO);
VIA PARETO;
VIA G. FABBRONI;
VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);
VIA DEI DUE PONTI;
FIUME TEVERE;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA B

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FIUME TEVERE;
FIUME ANIENE;
VIA DEI PRATI FISCALI;
VIALE JONIO;
VIA UGO OJETTI;
VIA ARTURO GRAF;
VIA KANT;
VIA E. GALBANI;
VIA PALOMBINI;
VIA DI CASAL DEI PAZZI;
VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);
VIA DEL FRANTOIO;
VIA I. GIORDANI;
VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);
A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA C

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA CAPANNELLE);
VIA DELLE CAPANNELLE;
VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA D

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA ARDEATINA;
VIA DI GROTTA PERFETTA;
VIA E. SPALLA;
VIA DEL TINTORETTO;
VIA LAURENTINA;
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);
VIALE DELL'AGRICOLTURA;
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
VIA DELLA MAGLIANA;
VIA DEL TRULLO;
VIA AFFOGALASINO;
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI MONTEVERDE);
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);
VIA V. TIZZANI;
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA DEL
BEL RESPIRO);
VIA LEONE XIII;
VIA GREGORIO VII;
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);
FERROVIA ROMA - PISA;
GRANDE RACCORDO ANULARE.